

R.G. n. 1175-1/2024

Sentenza 29/2025

Reparto 33/2025

Liquidazione 11/2025

Controllata



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

dott. Giorgio Jachia Presidente

dott. Angela Coluccio giudice

dott. Francesca Vitale giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato **MASSIMO LUNA** nato a Roma il 04.05.1974, residente in Roma, via Vergani Orio n. 15/G, C.F. LNUMSM74E04H501Y, assistito ai sensi dell'art 269 1°comma CCI dall'Avv.to Domenico Chianese che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Casoria (NA), via Brindisi n. 69, ha eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC Dott. Gianfranco Soccorsi ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa dipendente che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovradebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte rappresentando in particolare:

- che le cause del sovradebitamento, derivano l'inadempimento del pagamento rateale di diversi contratti di finanziamento stipulati, sostenuti inizialmente dai genitori e rimasti insoluti a decorrere dalla morte della madre;
- di essere dipendente a tempo indeterminato dal 1999 presso [REDACTED] S.p.A., avendo svolto [REDACTED] fino all'anno 2015 e successivamente quella di verificatore, in ragione di un [REDACTED] a continuare lo svolgimento dell'attività di [REDACTED], circostanza che lo ha portato ad essere reimpiegato con [REDACTED] e relativa diminuzione della retribuzione;
- il certificato [REDACTED] riportato in seguito ai suddetti eventi ove veniva riscontrato nel ricorrente un [REDACTED] con conseguente [REDACTED];
- di [REDACTED] la situazione finanziaria, alla scoperta del mancato pagamento da parte del padre delle tasse relative alle autovetture da quest'ultimo utilizzate ma a lui

- intestate, da cui derivava nel 2016 azione esecutiva di recupero del credito da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione mediante atto di pignoramento sulla busta paga, oltre le diverse carte elettorali a lui destinate;
- di aver altresì subito nel 2020 lo sfratto per morosità, nonché, pignoramento sullo stipendio da parte di Fabrica Immobiliare, stante il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'abitazione in cui viveva con il padre sita in Roma, Via A. Badoero n. 61;
- di aver sottoscritto un nuovo contratto di cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca S.p.A. al fine di estinguere quello precedentemente contratto;
- di aver richiesto un prestito alla società Andsal onde poter trovare un immobile in locazione per vivere;
- di essere divenuto padre e voler partecipare alle spese necessarie per la crescita del figlio.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue:

- di essere attualmente impiegato presso [REDACTED] percependo un reddito mensile, parametrato sull'ultimo anno retributivo, pari a € 2.587,59;
- di essere titolare del diritto di proprietà sui seguenti beni mobili: motocicletta targata DG64611, immatricolata nel 2010, di cui nell'ipotesi di vendita il ricorrente si impegna a mettere a disposizione il ricavato, seppur esiguo, ai fini della procedura di liquidazione controllata; autovettura Golf Volkswagen targata LH871DX, immatricolata nel 2011, di cui il ricorrente chiede di poter continuare a usufruire per le esigenze personali e lavorative;
- di non essere titolare di beni immobili e di vivere in un immobile in locazione;
- di non essere nella titolarità di alcun altro bene sull'intero territorio nazionale;
- di aver svolto con cadenza occasionale un'attività di consulenza sportiva presso alcune palestre di Roma, le cui entrate tuttavia

- hanno costituito una sorta di temporaneo palliativo rispetto al permanente stato di sovraindebitamento in cui versava il ricorrente;
- le risultanze delle dichiarazioni dei redditi dal 2021 al 2023 che rappresentano per l'anno 2021 un reddito annuale netto di complessivi € 30.272,17 pari a € 2.522,68 mensili, per l'anno 2022 un reddito annuale netto di complessivi € 38.346,58 pari a € 3.195,55 mensili e, per l'anno 2023 un reddito annuale netto di complessivi € 31.051,00 pari a € 2.587,58 (cfr. Relazione OCC);
  - di essere titolare delle seguenti disponibilità liquide relative: al rapporto di conto corrente acceso presso Widiba n. 6000/937911 recante un saldo all'11.06.2024 pari a € -5,17, al rapporto di conto corrente acceso presso BCC Roma n. 021488/51 recante un saldo al 10.06.2024 pari a € 2.312,13, al libretto di risparmio postale aperto presso Poste Italiane n. 000050165111 recante un saldo al 31.12.2023 pari a € 0,55, alla Carta Postepay Evolution n. 9136 recante un saldo al 31.12.2023 pari a € 19,91, per complessivi € 3.327,42 di patrimonio prontamente liquidabile riferibile ai beni mobili di titolarità del sig. Luna;
  - che, dunque, l'attivo posto a disposizione dei creditori è costituito dalle disponibilità del ricorrente ricavabili dagli importi indicati quali disponibilità dei beni mobili e parte dello stipendio percepito dalla ricorrente, al netto di quanto occorrente alle proprie esigenze di mantenimento.

Con riferimento alla massa debitoria, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- € 9.480,00 in prededuzione- spese OCC
- € 9.958,32 Agenzia delle Entrate Riscossione- Tributi;
- € 2.226,13 Agenzia delle Entrate Riscossione- Aggio;
- € 2.238,71 Agenzia delle Entrate Riscossione - Aggio;
- € 4.600,00 Spese Legali Causa Atac- Mutuo Chirografario;
- € 414,93 Fabrica Immobiliare- D.I. n. 21772/2017- Fornitore;
- € 3.399,15 Saldo Imposte 2022 ed Acconto 2023- Tributi;

- € 28.348,76 Agos n. 013378994- Prestito personale;
- € 21.375,00 IBL N. 443445- Prestito personale;
- € 3.990,00 Andsai- Prestito personale;
- € 896,59 Regione Lazio Bolli- Tributi;
- € 46.408,00 IFIS NPL- Prestito personale;
- € 3.229,39 ENI SPA CTR 5200003212- Fornitore;
- € 1.500,00 MEG CONSULTING PROFORMA 5/2023- Competenze del legale dell'istante,

per una complessiva situazione debitoria pari a € 137.884,98,

da cui deriva la seguente classificazione dei crediti:

- a) crediti prededucibili al 100% (competenze OCC/crediti sortiti durante la procedura) per € 10.800,00;
  - b) crediti privilegiati per € 4.600,00;
  - c) crediti privilegiati su beni mobili per € 16.492,77;
  - d) crediti chirografari per € 105.992,21;
- considerato che, l'istante ha rappresentato che l'importo mensile necessario a soddisfare le proprie esigenze relative al fabbisogno familiare ammonta ad € 1.725,00, mentre, il fabbisogno parametrato alla situazione patrimoniale dell'istante calcolato dall'OCC secondo le previsioni di cui all'art. 68, co. 3, CCII e sommato il canone di locazione da sostenere è pari a € 1.100,00 mensili;

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di

liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrono giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **MASSIMO LUNA** nato a Roma il 04.05.1974, residente in Roma, via Vergani Orio n. 15/G, C.F. LNUMSM74E04H501Y,

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

**NOMINA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Gianfranco Soccorsi (C.F. SCCGFR62E11H501Y) con studio in Roma, Via Lucio Secondo n.46,

**ORDINA**

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

**RIMETTE**

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

**AVVERTE**

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

*Ad*

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con

la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni sostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completa l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione.

*Ud*

depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione.

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

J M

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 15.01.2025

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale

*Ottavio Vitale*

Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria

